Comune di Meana di Susa

Città Metropolitana di Torino

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (ART. 7 LEGGE 241/90)

OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

<u>Premesso che</u> con deliberazione di G.C. n. 54 del 24/08/2018 l'amministrazione Comunale al fine di realizzare di un collegamento originariamente previsto tramite scalinata, fra la parte sud-est del Cimitero di più recente realizzazione e l'area a nord-est già collegata al cimitero di più antica fattura, riteneva opportuno per motivi di carattere economico ma soprattutto legati alla sicurezza di utilizzo in ogni condizione meteorica, optare per la realizzazione di un varco nella muratura originale del cimitero tale da unire la parte sud-est del cimitero vecchio con il piazzale dell'area di nuova fattura;

<u>Che</u> tale previsione risultava vincolata alla presenza in loco di una sepoltura, in condizioni di parziale abbandono a conferma dalla verificata assenza di parenti o eredi prossimi ancora in vita, con alcuni elementi di buona fattura;

<u>Che</u> nella deliberazione di cui sopra l'amministrazione riteneva fattibile, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, trattandosi di modificazione topografica del cimitero dettata da ragione di pubblico interesse, procedere, previa revoca della concessione cimiteriale con le modalità di cui all'art. 30 del Regolamento stesso, a spese dell'Ente, ad un'esumazione delle salme ivi sepolte ed alla deposizione delle ossa in idonee casettine ossario e successivo reinterro in un'area idonea al loro accoglimento, poco più ristretta e laterale al varco da aprire, con ricomposizione e conseguente pulizia dei manufatti costituenti l'attuale sepoltura;

<u>Che</u> nello specifico, con la revoca della concessione in essere, veniva, come da previsione regolamentare, concessa agli aventi diritto l'uso di altra area a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione

<u>Che</u> non essendo stato possibile rintracciare la concessione originaria e nello specifico, trattandosi di concessione perpetua, si intende considerare come tempo residuo spettante quello decorrente dal 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 26/10/1975 n. 803 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 22 del 26/1/1976) che disponeva, all'art. 93, "Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo";

<u>Dato atto che</u> con la suddetta deliberazione si disponeva di dare avvio al procedimento di revoca della concessione cimiteriale riferita alla sepoltura contenente le seguenti salme:

- GIRARDI Alberto deceduto il 31/03/1900 all'età di anni 4
- GIRARDI Giovanni nato nel 1870 e deceduto nel 1930
- PESANDO Virginia nata nel 1873 e deceduta nel 1952
- GIRARDI Margherita nata il 11/07/1895 e deceduta il 04/08/1969

in attuazione delle previsioni dell'art. 30 del vigente Regolamento di polizia Mortuaria, al fine di permettere lo spostamento della sepoltura di cui alla concessione anzidetta necessaria per creare il collegamento essenziale per l'utilizzo del Cimitero stesso;

<u>Che</u> nello stesso atto si incaricava la sottoscritta in qualità di responsabile del Procedimento di comunicare al concessionario l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, procedendo, nella constata irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, alla sua pubblicazione sia all'albo pretorio dell'Ente che all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni, come appunto previsto dal regolamento succitato;

<u>Visto</u> il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 28/12/2017ed in particolare l'art. 30 dello stesso che dettaglia le procedure inerenti la specifica questione;

<u>Vista</u> inoltre la Cassazione civile, Sez. II, 30 maggio 2003, n. 8804, la quale si è espressa in merito a tale condizione, affermando come: "...Il diritto sul sepolcro già costruito è un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di trasmissione "inter vivos" o di successione per causa di morte, e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa con natura traslativa – di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale – che, <u>in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può essere revocata dalla p.a. nell'esercizio di un potere discrezionale che determina l'affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo...".

<u>Vista la L. 241/90 e s.m.i.</u></u>

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., <u>l'avvio del procedimento di revoca della concessione cimiteriale</u> riferita alla sepoltura contenente le seguenti salme:

- GIRARDI Alberto deceduto il 31/03/1900 all'età di anni 4
- GIRARDI Giovanni nato nel 1870 e deceduto nel 1930
- PESANDO Virginia nata nel 1873 e deceduta nel 1952
- GIRARDI Margherita nata il 11/07/1895 e deceduta il 04/08/1969

meglio indicata nella planimetria allegata al presente atto;

DISPONE

- che il presente atto, comprensivo dei suoi eventuali allegati, constatata l'irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, venga pubblicato sia all'albo pretorio dell'Ente che all'ingresso del cimitero per la durata di trenta giorni, come appunto previsto dal regolamento succitato:
- Che entro il suddetto termine di 30 giorni gli interessati potranno presentare osservazioni, memorie scritte e documenti che siano pertinenti l'oggetto del presente avviso.
- Che ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, decorso il termine di 30 giorni suddetto, il procedimento sarà concluso con l'emissione dell'atto di revoca in capo al Sindaco, come espressamente previsto all'art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, previa valutazione delle eventuali memorie e/o documenti che dovessero pervenire e che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e qualora pervenuti entro i termini previsti;

COMUNICA INOLTRE

ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990, che:

- la pubblicazione per 30 gg. del presente avviso all'albo pretorio Comunale ed all'ingresso del Cimitero, sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale agli interessati risultati irreperibili, come previsto dell'art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- l'Amministrazione competente è il Comune di Meana di Susa;
- il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Alessandra Perotto, responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile, con i seguenti riferimenti per ogni eventuale comunicazione:
- tel.: 012239161 int. 2
- e-mail: amministrativo@comune.meanadisusa.to.it
- indirizzo di posta elettronica certificata: meanadisusa@postemailcertificata.it
- orario di apertura al pubblico:
 - Lunedì: 15:00-17:00
 - Mercoledì e Giovedì: 10:00 12:30
 Venerdì: 10:00 12:30 / 15:00-17:00
- il soggetto titolare del potere sostitutivo, è il segretario comunale Dott. Alessandro Borodako;
- il soggetto cui trasmettere richiesta di accesso agli atti è la sottoscritta Alessandra Perotto;

Ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990 il destinatario della presente comunicazione ed i soggetti che riterranno di dover intervenire hanno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento
- di presentare, agli indirizzi del responsabile del procedimento come indicato nella presente comunicazione, memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e pervenuti entro i termini sopra indicati.

Meana di Susa, lì 12 settembre 2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile Alessandra PEROTTO

